



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 343/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 25 settembre 2013 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dalla Provincia di Torino, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 25 luglio 2013;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

La Provincia di Torino formula, con la richiesta di parere in esame, una serie di quesiti in materia di assunzione di personale, inerenti in particolare le seguenti tematiche:

1. la vigenza del blocco delle assunzioni per le province;
2. la possibilità di utilizzo di graduatorie di procedure di progressione verticale;
3. il termine di validità delle graduatorie di procedure selettive in relazione al regime di limitazione ovvero blocco delle assunzioni.

1. L'Ente istante chiede di conoscere l'avviso della Sezione in ordine al permanere della vigenza della previsione di cui all'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonostante l'arresto del processo di riordino delle province, presupposto fondante il divieto assoluto in parola. In

particolare ritiene non necessario attendere la deliberazione della questione di massima - sollevata da una Sezione regionale di controllo (Sezione Emilia Romagna, del. 207/2013) dopo aver rilevato la presenza di posizione discordante di altra Sezione (Sezione Lombardia, del. 44/2013) - essendo mutato il quadro normativo di riferimento in forza della sentenza della Corte costituzionale resa nella camera di consiglio del 2 luglio 2013, della quale ad oggi è noto solo il dispositivo. Con detta sentenza, si è infatti dichiarata l'illegittimità di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis) del decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012.

2. Con il secondo quesito la Provincia chiede di conoscere se possano utilizzarsi graduatorie di progressioni verticali espletate prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D. lgs. n. 150/2009, ed in particolare degli articoli 24, comma 1 e 62, accedendo a quanto asserito dalla Sezione regionale di controllo per la Campania nel parere n. 137/2013.

In caso di risposta positiva, la Provincia chiede di conoscere se gli eventuali utilizzi delle richiamate graduatorie debbano qualificarsi o meno come assunzioni.

3. Infine si chiede un parere in ordine alla corretta interpretazione della disciplina del termine di validità delle graduatorie (tanto pubbliche, quanto di progressione verticale ove ritenute utilizzabili), in relazione al regime di limitazione o blocco delle assunzioni. Avendo riguardo alle previsioni normative, succedutesi negli ultimi anni, tese a determinare uno slittamento della validità delle graduatorie proprio in ragione delle contestuali limitazioni alle assunzioni, la Provincia chiede: se sia possibile ravvedere un meccanismo di proroga (inteso come sospensione dello scorrere del tempo) come principio generale applicabile a tutte le ipotesi in cui è vigente il regime di limitazione o di blocco delle assunzioni per la durata dello stesso; se sia applicabile alle amministrazioni locali la disposizione di cui all'art. 1, comma 394, della legge n. 228/2012 e del DPCM 19 giugno 2013 con cui è stata disposta la proroga delle graduatorie al 31 dicembre 2013.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da una Provincia, è stata sottoscritta dal Presidente, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010).

Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Pertanto, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche

interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che tutti i quesiti posti dalla Provincia, in materia di personale, rientrino nella nozione di contabilità appena delineata, in quanto attengono direttamente (quesito 1) o indirettamente (quesiti 2 e 3) a profili connessi al perseguimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia va ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Per le ragioni sopra esposte la richiesta di parere viene esaminata facendo esclusivo riferimento ai quesiti di natura generale ed astratta, come sopra formulati, escludendosi ogni valutazione sulla attività già posta in essere dall'Ente, cui si fa ampio riferimento nelle premesse della richiesta stessa.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito:

1. L'art.16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 statuisce che *"nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato"*.

Detto vincolo trova chiaramente fondamento nella necessità di impedire l'immissione all'interno delle province di nuove risorse umane, in considerazione del processo di riordino delle stesse.

Come noto tale processo è stato avviato dal legislatore con l'intento di perseguire una modificazione tanto "qualitativa", finalizzata ad esaltare le funzioni di raccordo e coordinamento dell'istituto provinciale (art. 23, commi 14-21, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), quanto "quantitativa", mediante diminuzione del numero delle province (sulla base dei criteri di cui all'art. 17, comma 4, del citato d.l. 95/2012).

L'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha procrastinato l'attuazione del riordino: si è previsto che *"fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201"*; si è inciso sull'art. 17, comma 4, del d.l. 95/2012, sostituendo le parole *"entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto..."* con *"entro il 31 dicembre 2013"*.

Rispetto al quadro normativo così delineato, è sorta la questione della vigenza della previsione di cui all'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, avutosi riguardo allo slittamento del processo di riordino delle province, presupposto fondante il divieto assoluto di assunzione di personale.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 44/2013, ritenendo il divieto in parola una deroga transitoria ed eccezionale alle facoltà assunzionali rispetto agli altri divieti previsti dall'ordinamento operanti "a regime", preso atto dell' "arresto" del processo di ridimensionamento dell'istituto provinciale, ha sostenuto che *"risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione*

sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino, che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare”.

Di diverso avviso è la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (del. 207/2013), per la quale, avendo il processo di riordino in parola subito un mero rallentamento piuttosto che un arresto, permarrebbe la vigenza del blocco delle assunzioni.

Quest'ultima Sezione, dunque, in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti, ha sollevato questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n.213/2012, per sollecitare una delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo devono conformarsi.

Questa Sezione ritiene pertanto di dover attendere il suddetto pronunciamento sulla questione, ritenendo peraltro privo di rilievo, al riguardo, quanto asserito dall'Ente istante.

La Provincia sostiene non necessario attendere la deliberazione della questione di massima, essendo mutato il quadro normativo di riferimento in forza della sentenza della Corte costituzionale resa nella camera di consiglio del 2 luglio 2013, della quale ad oggi è noto solo il dispositivo.

La Consulta, nella citata camera di consiglio, come risulta dalla nota diffusa dagli uffici della stessa Corte, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: *“dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio”.*

La richiamata sentenza non ha inciso, dunque, direttamente sull'art. 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012. Pertanto, pur risultando evidentemente mutato il quadro normativo di riferimento, permane la necessità per questa Sezione regionale, una volta sollevata questione di massima, di conformarsi alla soluzione interpretativa data con delibera di orientamento generale dalla competente Sezione centrale.

2. Con riferimento al secondo quesito, ovvero in ordine alla possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali "interne" formate a seguito di procedure di progressione verticale, va precisato preliminarmente che non sono oggetto di analisi da parte di questa Sezione, per le ragioni già svolte in premessa, tutte le circostanze di fatto richiamate nella richiesta che si riscontra a fondamento dell'ultrattività delle graduatorie in parola, rimettendosi all'esclusiva competenza dell'Ente ogni valutazione circa la sussistenza, in concreto, dei presupposti richiesti dall'ordinamento, avuto riguardo a ciascuna delle procedure cui si fa riferimento.

Fermo quanto sopra, il quesito oggetto di esame da parte della Sezione, come peraltro circoscritto dall'Ente istante, verte sulla verifica della possibilità di accedere a graduatorie di progressioni verticali, espletate prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D. lgs. n. 150/2009, ed in particolare dell'art. 24, comma 1, e dell'art. 62.

Il d. lgs. 150/2009, come noto, ha introdotto un'importante innovazione nel sistema di avanzamento di carriera negli enti locali, prevedendo, in estrema sintesi, che le progressioni verticali possano svolgersi soltanto secondo le regole del concorso pubblico, aperto all'esterno, pur essendo possibile riservare per gli interni una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso, precisando che il dipendente potrà parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio richiesto agli esterni. In particolare, l'art. 24, comma 1, prevede che *"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*. L'art. 62, sostituendo con nuove disposizioni il

primo comma dell'art. 52 del d. lgs. 30 marzo 2001 n° 165, precisa che *"...le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"*. Al riguardo la Sezione delle autonomie, con delibera n.10/2010, ha precisato che l'applicabilità dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2009, nella parte appena richiamata, decorre dal 1 gennaio 2010, mentre l'articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009.

Tanto premesso, la questione che si pone è se possano essere utilizzate, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al D. lgs. n. 150/2009 appena richiamate, le graduatorie formatesi legittimamente e che, stando alla generale disciplina in ordine alla validità ed ultrattività delle stesse (sul punto si rinvia a quanto precisato al punto successivo), conservino in linea astratta efficacia (aspetti questi ultimi, la cui verifica spetta in concreto all'Ente avendo riguardo ai termini ed alle procedure delle diverse selezioni cui si fa riferimento).

In merito un avviso chiaramente contrario può cogliersi nella circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, del Dipartimento della funzione pubblica, nota all'Ente richiedente, ove si legge, con riguardo all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che *"la norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1 gennaio 2010"*.

Un orientamento condiviso da questa Sezione e che non sembra del tutto disatteso dalla Sezione regionale Campania, nella delibera n. 137/2013, pure richiamata dalla provincia istante.

In quest'ultima delibera, riprendendo diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa (ivi espressamente indicate), si illustrano chiaramente i seguenti principi vigenti nell'ordinamento, determinanti ai fini della soluzione del quesito posto.

In primo luogo si evidenzia che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato mediante ulteriore utilizzo della stessa, qualora giuridicamente persista la sua efficacia e ne sussista eventualmente la vigenza, non rappresenta un obbligo per l'amministrazione, ma costituisce frutto di un ampio potere discrezionale, impingendo nel merito dell'azione amministrativa che deve orientarsi bilanciando il principio di economicità con altri fondamentali principi informatori dell'attività pubblica, tra i quali, *in primis*, l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, per la selezione degli elementi più meritevoli e più dotati professionalmente (art. 97, comma 3, della Costituzione).

Rispetto all'esercizio di questo potere discrezionale, non può non tenersi conto dell'incidenza delle modifiche legislative intervenute e sopra richiamate e dunque, in particolare: l'impossibilità di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente, l'obbligo di esperire procedure concorsuali aperte all'esterno anche in caso di progressioni tra aree salva la possibilità di riservare al personale in servizio un'aliquota di posti; l'indefettibilità del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ai posti messi a concorso. La scelta, pertanto, deve essere operata escludendo non solo qualsiasi possibilità di arbitraria e irragionevole discriminazione tra i soggetti (interni ed esterni all'Ente) che aspirano a ricoprire i posti disponibili, ma anche *"inammissibili elusioni di quelle specifiche prescrizioni di legge che, in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2010, disciplinano allo stato le assunzioni e le progressioni fra aree"* (sempre Sezione regionale Campania, delibera n. 137/2013).

Da ciò deriva che l'Amministrazione, nel valutare la possibilità o meno di utilizzare graduatorie approvate all'esito di procedure concorsuali per progressioni verticali interne ed eventualmente ancora efficaci ex lege, deve tener conto del requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ai predetti posti (come ben evidenziato nella delibera richiamata), ma, ancor prima, della cogenza del nuovo sistema di avanzamento di carriera che statuisce la necessità di esperire comunque, per le progressioni tra aree, una pubblica procedura concorsuale in

conformità alle previsioni di cui al novellato art. 52 del d. lgs. n° 165 del 2001 (profilo quest'ultimo ritenuto peraltro "assorbente" rispetto al precedente dalla stessa delibera della Sezione di controllo per la Campania).

In conclusione, si rileva che il mutato quadro normativo, a seguito della riforma introdotta con il d. lgs. 150/2009, non consente il ricorso allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Tanto chiarito, resta assorbito il quesito inerente la qualificazione o meno quali assunzioni degli eventuali utilizzi delle richiamate graduatorie.

3. Infine si chiede un parere in ordine alla corretta interpretazione della disciplina del termine di validità delle graduatorie, in relazione al regime di limitazione o blocco delle assunzioni.

Preliminarmente va chiarito che detto quesito rileva con solo riguardo alle graduatorie pubbliche, atteso quanto sopra precisato in ordine all'utilizzabilità delle progressioni verticali.

La problematica viene esposta avendosi riguardo alle previsioni normative succedutesi negli ultimi anni tese a determinare uno slittamento della validità delle graduatorie proprio in ragione delle contestuali limitazioni alle assunzioni.

In merito occorre ricordare che il legislatore prevede un regime di vigenza puntuale per le graduatorie. L'art. 35, comma 5-ter, del TU Pubblico impiego, ovvero il D. lgs. 165/2011, dispone che *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione..."*. Lo stesso termine di tre anni è fissato dall'art. 91, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Le finalità sottostanti alla previsione di una vigenza temporale limitata riposano in esigenze di certezza del diritto, imparzialità, trasparenza, utilizzo di graduatorie per un arco temporale coerente con il contesto normativo su cui si è fondata la selezione (cfr. circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, del Dipartimento della funzione pubblica, già citata).

Le richiamate disposizioni generali sono state soggette a numerosi interventi normativi tesi a introdurre proroghe per la validità delle graduatorie, rivolte per lo più *“alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni”*, trovando proprio in questa limitazione e dunque nella non utilizzabilità di fatto delle graduatorie, la giustificazione per la deroga al regime ordinario.

Fra gli ultimi, si ricorda la deroga contenuta nell'art. 1 del DPCM 19 giugno 2013, attuativo dell'art 1, comma 394, della legge n. 228/2012 (cui fa riferimento la Provincia istante), che ha prorogato l'efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2013.

A detta norma ha tuttavia fatto seguito il D.L. n. 101/2013, recante, all'art. 4, commi 3 e 4, nuove norme relative alle graduatorie che così dispongono.

“3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015.”

Se il comma 3 riguarda solo le Amministrazioni dello Stato, il comma 4 si riferisce chiaramente (anche in raffronto alla diversa locuzione utilizzata nel comma precedente) a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali.

Va tuttavia precisato che quest'ultima disciplina, al pari delle precedenti norme recanti proroghe per la validità delle graduatorie, rappresenta pur sempre una norma di deroga alle norme generali, come tale, dunque, espressamente prevista dal legislatore e da interpretarsi restrittivamente.

Conseguentemente, ad avviso della Sezione, non può ravvisarsi, nell'ordinamento, contrariamente a quanto ipotizzato dall'Ente istante, un meccanismo di proroga quale principio generale applicabile a tutte le ipotesi in cui è vigente il regime di limitazione e di blocco delle assunzioni, ferma restando in capo al legislatore ogni valutazione in ordine all'opportunità, in presenza di regimi restrittivi delle assunzioni, di introdurre deroghe al regime ordinario. Del resto, solo seguendo detto inquadramento trovano giustificazione le proroghe volta per volta espressamente previste e sopra riferite.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 25 settembre 2013.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il **26/09/2013**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA